



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Federico Grillo Pasquarelli

Presidente Rel.

Paolo Viarengo

Consigliere

Caterina Baisi

Consigliera

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **290/2023** R.G.L. promossa da:
HRUSTIC Jasmina, c.f. HRSJMN88H65Z153E, rappresentata e
difesa dall'avv. Matteo Caniglia Cogliolo ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Genova, via Assarotti n. 48/1,
per procura allegata al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f.
80078750587, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Capurso, Cinzia Lolli,
Lilia Bonicioli e Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti
del 22.3.2024, a rogito notaio Roberto Fantini di Fiumicino
(Roma), elettivamente domiciliato in Genova, piazza della



Vittoria n. 6, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 30.8.2023

Per l'appellato: come da memoria depositata il 14.5.2024

FATTI DI CAUSA

Jasmina Hrustic ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Genova esponendo di avere presentato domanda di reddito di cittadinanza, respinta dall'INPS perché "Richiedente condannato con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta (art. 7, c. 3, D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019"; ha affermato di non essere stata condannata per nessuno dei reati di cui alla norma richiamata dall'Istituto, avendo riportato nel 2015 condanna definitiva per tentata rapina e non per rapina consumata, ed ha chiesto pertanto il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 491/2023, pubblicata il 20.6.2023, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Propone appello la sig.ra Hrustic; l'INPS resiste al gravame.

All'udienza del 30.5.2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE



Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo infondata la tesi secondo cui la condanna riportata dalla ricorrente non sarebbe ostativa alla concessione del beneficio perché concerne una rapina tentata e non consumata, posto che non può essere significativa, ai fini del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, la circostanza (accidentale) che ha impedito la consumazione del reato, atteso che ciò che rileva è il disvalore degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere una rapina, e non il fatto, indipendente dalla volontà dell'agente, che l'azione non si sia compiuta o l'evento non si sia verificato.

L'appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. rilevando che la tentata rapina non è compresa tra i reati ostativi ex art. 7, co. 3, D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019, e che il legislatore non l'ha equiparata alla rapina consumata quanto alla pena, al comportamento e alle conseguenze per l'agente ex art. 133 c.p.; lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia accolto, senza spiegazioni, l'istanza ex art. 213 c.p.c. di esibizione in giudizio di tutta la documentazione in possesso dell'Istituto relativa alla posizione della ricorrente.

L'appello è infondato.

Anzitutto, va rilevato che l'art. 7, co. 3, D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019, non è una norma penale, soggetta al principio di tassatività della norma incriminatrice, né una norma eccezionale di stretta interpretazione ex art. 14 disp. prel. c.c..

Pertanto, il fatto che il legislatore abbia indicato i reati ostativi con il mero richiamo agli articoli del codice penale o di leggi



speciali prevedenti i singoli delitti (consumati) non esclude, di per sé, che anche la condanna per il tentativo degli stessi delitti debba comportare la revoca del reddito di cittadinanza.

Si consideri, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità penale, con riguardo all'applicazione delle pene accessorie, ha affermato che “pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento alla ipotesi tipica, debba ritenersi esclusa quella tentata, dovendosi invece avere riguardo alla materia cui la legge si riferisce ed alla sua ratio onde stabilire se *sia compresa o meno l'ipotesi del tentativo*” (Cass. pen. 8148/1992; nello stesso senso, Cass. pen. 34368/2009, 52637/2017).

La ratio legis sottesa alla previsione, tra gli elementi costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza, di un requisito di onorabilità (individuato nel non avere riportato condanna definitiva per uno dei delitti elencati dall'art. 7, co. 3, D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019), induce a ritenere che il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità (che non appare qui esercitata in modo irragionevole), abbia ritenuto di particolare gravità i delitti ivi elencati, e che pertanto non risulti decisivo, per l'esclusione dal beneficio, il fatto che il delitto sia stato consumato o sia rimasto allo stadio del tentativo, tenuto conto del fatto che il delitto tentato ha lo stesso disvalore sociale e giuridico rispetto al delitto consumato, essendo entrambi sostenuti da un elemento soggettivo (dolo) di pari intensità.



L'istanza dell'appellante di esibizione in giudizio della documentazione in possesso dell'INPS relativa alla domanda amministrativa appare del tutto irrilevante, vertendo la causa su una questione di interpretazione della legge.

L'appello deve pertanto essere respinto; la novità della questione e l'assenza di precedenti di legittimità inducono a compensare le spese anche di questo grado.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

compensa le spese del grado.

Così deciso all'udienza del 30/05/2024

IL PRESIDENTE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

